

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO – ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 55 – 18

Trento, 30 ottobre 2018

Pubblicato il Decreto Fiscale: ultime novità in materia di fatturazione elettronica

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge n. 119/2018** (c.d. Decreto Fiscale – vedi allegato). Il Decreto è il primo provvedimento emanato dal Governo nell'ambito della Manovra economico-finanziaria per il 2019 ed è attualmente assegnato alla Commissione Finanze del Senato per l'avvio dell'iter parlamentare di conversione in legge.

Tra le altre cose, il provvedimento prevede diverse misure dirette a semplificare l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (avvio previsto, in generale, dal prossimo 1° gennaio 2019 e anticipato allo scorso 1° luglio 2018 per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici).

In particolare, viene prevista:

- **l'inapplicabilità delle sanzioni, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019**, in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA, o con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo (art.10).

La norma lascia irrisolto il problema dei subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici, che hanno subito l'anticipazione del nuovo adempimento già dallo scorso 1° luglio 2018. Per questi, anche con l'entrata in vigore delle suddette disposizioni, resta confermato il regime sanzionatorio in caso di erronea emissione di un fattura cartacea in luogo di quella elettronica, ancorché l'imposta sia stata comunque assolta e non ci sia alcun danno per l'Erario.

Sul tema l'ANCE nazionale non mancherà di intervenire evidenziando la necessità di eliminare qualsiasi forma di sanzione anche in caso di utilizzo della modalità tradizionale di fatturazione, anziché di quella elettronica, vista la facilità di incorrere in errore nell'adempire al nuovo obbligo.

- **a decorrere dal 1°luglio 2019, la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni** che documentano e non entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione, come attualmente stabilito (art.11).

- **l'annotazione delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** e non più entro 15 giorni dall'emissione della fattura stessa (art.12).

- **l'abrogazione della numerazione progressiva delle fatture** relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa (art.13).

- **entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello**



di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente (art.14).

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

Allegato: Testo D.L. n. 119/2018

